

Sezione RIFIUTI

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto.

- 1.1. L'impianto occupa una superficie di 77.420 mq, censita al NCTR del Comune di Montirone al foglio 11 mappali n° 18, 66, 68 ed è di proprietà della ditta INERTIS S.R.L.;
- 1.2. la suddetta area ricade in zona D9 – AMBITI TERRITORIALI ESTRATTIVI; considerando il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con d.g.r n. 1990 del 24/06/2014 e s.m.i. il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto, in quanto in fase di istruttoria non sono stati rilevati criteri di carattere escludente;
- 1.3. nell'impianto vengono effettuate le seguenti operazioni di gestione rifiuti:
 - a) messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso;
 - b) recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi;
 - c) messa in riserva (R13) di granulato di conglomerato bituminoso in attesa di rilascio di dichiarazione di conformità;
 - d) deposito temporaneo rifiuti prodotti.

Presso il sito viene inoltre svolta l'attività di lavorazione inerti non rifiuto (linea produttiva 1). I materiali inerti provengono dall'attività di escavazione dell'ATE g36 (escavazione in falda mediante draga galleggiante) o da altre cave e/o scavi autorizzati.

- 1.4. l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:
 - linea 2: messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da ceneri e recupero/trattamento finalizzato alla produzione di calcestruzzo su area impermeabile allo scoperto; la superficie di tale area è pari a 480 mq; il calcestruzzo prodotto viene caricato direttamente in betoniera e non viene previsto uno stoccaggio presso il sito produttivo.
 - linea 3: recupero/trattamento finalizzato alla produzione di asfalto su area impermeabile allo scoperto; la superficie di tale area è pari a 897 mq; l'asfalto prodotto viene stoccato in apposito modulo mantenuto in depressione;
 - linea 4: recupero/trattamento del fresato d'asfalto finalizzato alla produzione di granulato di conglomerato bituminoso (E.O.W.) su area impermeabile allo scoperto; la superficie di tale area è pari a 4204 mq di cui:
 - 2.730 mq dedicati alla messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi effettuata in cumuli;
 - 560 mq dedicati allo stoccaggio in cumulo per lotti distinti di 3000 mc del granulato di conglomerato bituminoso in attesa di rilascio di dichiarazione di conformità/ granulato di conglomerato bituminoso E.O.W.; l'area di stoccaggio viene gestita apponendo apposita cartellonistica che identifichi se trattasi di lotto in attesa di analisi o di E.O.W.;
 - stoccaggio rifiuti prodotti: i rifiuti prodotti, gestiti in regime di deposito temporaneo, derivanti dalle operazioni ordinarie di manutenzione e gestione degli impianti, verranno stoccati in idonei contenitori protetti dagli agenti meteorici;
- 1.5. i quantitativi massimi autorizzati sono i seguenti:
 - ✓ messa in riserva (R13) di mc. 125 (pari a t. 272,5) di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso costituiti da ceneri;
 - ✓ messa in riserva (R13) di mc. 18.900 (pari a t. 2.470) di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso costituiti da fresato d'asfalto;
 - ✓ messa in riserva (R13) di 3000 mc di granulato di conglomerato bituminoso in attesa di rilascio di dichiarazione di conformità;
 - ✓ trattamento (R5) di 84.800 t/anno e a 385 t/giorno di rifiuti speciali non pericolosi;
- 1.6. nella seguente tabella è riportato l'elenco dei rifiuti non pericolosi in ingresso autorizzati, così come catalogati ed individuati dal codice EER (ai sensi dell'Allegato D alla parte quarta al d.lgs. 152/06), e il riepilogo delle operazioni effettuate per ciascuna tipologia di rifiuto:



EER	Descrizione	R13	R5
10 01 01	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	X	X
10 01 02	Ceneri leggere di carbone	X	X
10 01 03	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato	X	X
10 01 15	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14	X	X
10 01 17	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	X	X
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (fresato d'asfalto)	X	X

1.7. Nel sito vengono svolte le seguenti attività di recupero di rifiuti:

- Linea di recupero rifiuti non pericolosi (R5) con produzione di calcestruzzo (conglomerati cementizi) (linea 2).

L'impianto dedicato alla produzione di calcestruzzo (conglomerati cementizi) risulta costituito dalle seguenti componenti principali:

- ✓ n. 3 silos di stoccaggio del cemento comprensivi di coclee di dosaggio (emissioni E2, E3, E4);
- ✓ n. 1 silos di ceneri comprensivi di coclee di dosaggio (emissione E5);
- ✓ Gruppo inerti e relativa navetta di distribuzione;
- ✓ Gruppo carico aggregati composta da due tramogge a nastro inclinato e quadro elettrico di gestione;
- ✓ Gruppi additivi;
- ✓ Gruppo pompe acqua e impianto di pressurizzazione;
- ✓ Gruppo di mescolazione per il dosaggio del rapporto acqua/cemento/inerti e per l'impasto dei componenti (emissioni E6, E7);
- ✓ Sistema di lavaggio del mescolatore;
- ✓ Attrezzatura di riciclaggio dei residui del calcestruzzo "VIBROcleaner";
- ✓ Cabina di comando e relativi quadri di gestione;
- ✓ Silos acqua.

Il processo ha avvio con il caricamento in testa all'impianto tramite tramoggia di carico di materiali inerti (materiali naturali provenienti da attività di cava). Tramite nastro trasportatore l'inerte viene inviato a mescolatore dove i materiali vengono miscelati con cemento e ceneri. Quest'ultime risultano qualificate giuridicamente come "rifiuto" e vengono impiegate nel processo in conformità al punto 13.1 del D.M. 5 febbraio '98 che prevede il recupero di ceneri derivanti dalla combustione di carbone e lignite mediante l'impiego dell'impianto di calcestruzzo.

L'utilizzo delle ceneri all'interno delle miscele di calcestruzzo è regolato dalle norme UNI EN 450 e UNI EN 206, le quali danno specifiche direttive in merito a percentuali e quantità da utilizzare per ottenere un prodotto con specifiche tecniche adeguate.

Si prevede una potenzialità massima di recupero (R5) delle ceneri rifiuto nel processo produttivo pari a 12.800 t/anno.

Il cemento viene richiamato dai silos di stoccaggio e trasferito a mezzo di coclee estrattrici a trasporto meccanico; l'impianto risulta dotato di dispositivo di pesatura collocato sopra il mescolatore al fine di regolare il dosaggio.

Il cemento pesato viene immesso nel mescolatore (emissione E6) mediante valvola di scarico, mentre gli inerti vengono dosati mediante bocchette di dosaggio (emissione E7) poste sotto le tramogge di carico.

Il sistema procede all'impasto delle diverse componenti con l'impiego di acqua e ulteriori additivi in funzione della tipologia di calcestruzzo da produrre.

L'acqua viene stoccata in apposita cisterna mentre gli additivi vengono gestiti in cisternette da 1 m³ dotate di specifico bacino di contenimento.

Il prodotto finito viene caricato direttamente in autobetoniere (n. 2 bocche di carico) e inviato a destinazione (cantieri).

Si precisa che ciascun silos risulta dotato di proprio filtro e sfiato (emissioni E2, E3, E4 ed E5).

Il dosaggio è automatizzato e prevede delle specifiche ricette funzionali alle differenti tipologie di calcestruzzo che la società intende produrre.

La ditta intende riutilizzare le polveri trattenute dall'impianto di aspirazione e abbattimento polveri decadenti dal sistema di abbattimento e filtrazione a servizio del mescolatore (emissione E6) dell'impianto di produzione calcestruzzo come "filler di recupero" nel processo di produzione del conglomerato cementizio.

Si precisa che in associazione all'impianto risulta presente una specifica area per il lavaggio delle betoniere che opera con acqua di recupero per la quale è previsto il completo ricircolo (assente scarico).

- Linea di produzione di asfalto (conglomerati bituminosi) (linea 3).

Il rifiuto fresato d'asfalto in ingresso all'impianto, identificato con codice EER 17 03 02 (miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01*), se presenta pezzatura e conformazione già idonea alla produzione di nuovo conglomerato bituminoso, viene sottoposto all'operazione di recupero R5, ai sensi dell'articolo 184-ter comma 2, consistente nell'effettuazione delle verifiche per soddisfare i criteri previsti dal D.M. 28 marzo n. 69 per la cessazione della qualifica di rifiuto e nel rilascio della relativa dichiarazione di conformità come granulato di conglomerato bituminoso E.O.W.

Il granulato di conglomerato bituminoso può essere trattato nell'impianto di produzione di asfalto descritto nel presente paragrafo,

La potenzialità di recupero R5 complessiva (sommatoria della linea 3 e 4) risulta pari a 72.000 t/anno.

L'impianto dedicato alla produzione di asfalto (conglomerato bituminoso) risulta costituito dalle seguenti componenti principali:

- Tramoggia per dosaggio inerti;
- Pre-dosatore;
- Torre di essiccazione;
- Cilindro essiccatore;
- Coclee ed elevatori per trasporto prodotti;
- Kit per iniezione additivi liquidi;
- Torre di miscelazione;
- N. 3 silos per il deposito del bitume;
- N. 1 silos per il deposito di olio combustibile;
- N. 1 silos di deposito di filler di recupero (filtrazione polveri);
- N. 1 silo deposito conglomerati bituminosi (asfalto);
- Cabina elettrica;
- Dosatore, vibratore e nastri per carico materiale da riciclare.

La produzione del conglomerato bituminoso prevede le seguenti fasi lavorative:

- Stoccaggio e dosaggio degli inerti;
- Stoccaggio del bitume;
- Stoccaggio del fresato di recupero e/o rifiuto;
- Stoccaggio del filler di recupero;
- Essiccazione degli inerti;
- Miscelazione dei componenti;
- Carico del bitume sugli automezzi o stoccaggio temporaneo dei conglomerati bituminosi in silo dedicato.

Il bitume risulta stoccato in n. 3 silos coibentati (emissioni E12) e dotati di serpentine per il riscaldamento a circolazione di olio diatermico; il calore per il riscaldamento dell'olio diatermico viene fornito mediante bruciatore ad olio combustibile con specifico punto di emissione (emissione E10).

Si precisa che la cisterna di deposito dell'olio combustibile è dotata di sfiato (emissione E11).

Gli inerti naturali vengono estratti, in relazione alla specifica ricetta di produzione, dalle tramogge in cui risultano stoccati in scomparti diversi a seconda della classe granulometrica.

Mediante nastri estrattori e trasportatori gli inerti, opportunamente dosati, vengono inviati al cilindro di essiccazione, dove sono movimentati in controcorrente rispetto ai gas generati dal bruciatore. Una volta essiccati gli inerti verranno scaricati dal cilindro essiccatore in un elevatore a tazze completamente cofanato per essere convogliati al vaglio rifelezionatore che li suddivide in n. 4 frazioni.

Gli aggregati rifelezionati vengono quindi dosati mediante una tramoggia di pesatura ed immessi nel mescolatore. Nel mescolatore gli inerti vengono miscelati con filler e bitume fino ad ottenere un impasto omogeneo, ovvero l'asfalto (conglomerati bituminosi).

Le fasi di essiccazione inerti, rifelezione e miscelazione sono presidiate da impianto di aspirazione e abbattimento con relativa emissione E9.

La ditta intende riutilizzare le polveri trattenute dall'impianto di aspirazione e abbattimento a servizio della produzione di conglomerato bituminoso (emissione E9) come "filler di recupero" nel processo di produzione del conglomerato bituminoso.

In base alle caratteristiche del materiale, il fresato può essere trattato in impianto a caldo o essere inviato direttamente al mescolatore; in tal senso viene distinto il processo di produzione a caldo dal processo di produzione a freddo.

L'intero processo avviene in impianto completamente carterizzato e, conseguentemente, non vengono previste emissioni diffuse in relazione alle fasi di trasporto dei materiali all'interno (elevatori a tazze) dell'impianto.

I differenti materiali vengono caricati mediante tramogge dedicate, ad eccezione del filler che, trattandosi di matrice polverulenta, viene gestito in silos dedicato.

Il prodotto finito può essere direttamente caricato sugli autocarri per il trasporto a destinazione oppure convogliato ad uno specifico modulo mantenuto in depressione.

- Linea di recupero rifiuti non pericolosi (R5) con recupero/riciclo di fresato per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso.

In tale linea il fresato d'asfalto in ingresso, qualificato giuridicamente come rifiuto ed identificato con codice EER 17 03 02 (miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01*), viene destinato al trattamento di recupero R5 costituito dalle seguenti componenti principali operanti in serie:

- N. 1 mulino a martelli (emissione E13);
- N. 1 vaglio vibrante (emissione E13).

Il materiale in ingresso viene stoccato in cumuli (messa in riserva -R13) su piazzale pavimentato. Preliminarmente alla lavorazione, il materiale in ingresso conformemente al D.M. 69/18 risulta oggetto di verifica tesa ad assicurare l'assenza di materiale diverso dal conglomerato bituminoso (fresato d'asfalto). La Società risulta dotata di specifica procedura di accettazione ai sensi della normativa vigente.

Il processo ha avvio con il caricamento in testa all'impianto tramite tramoggia di carico del fresato d'asfalto. Il materiale viene quindi macinato e inviato, tramite nastro trasportatore, al sistema di vagliatura che procede alla suddivisione del materiale in n. 2 pezzature:

- Sottovaglio: viene suddiviso in base alle pezzature e risulta pronto per il successivo utilizzo;
- Sopravaglio: viene riportato in testa all'impianto di macinazione per ulteriore trattamento fino alla corretta riduzione volumetrica.

Si precisa che l'attività di triturazione e vagliatura risulta presidiata da impianto di abbattimento dedicato (emissione E13).

Dal processo viene prevista la produzione di granulato di conglomerato bituminoso, che ai fini di ottenere la cessazione della qualifica di rifiuto deve essere sottoposto alle verifiche previste dal D.M. 28 marzo n. 69/18.

Il granulato di conglomerato bituminoso, a seguito del rilascio della dichiarazione di conformità prevista dal D.M. 28 marzo n. 69/18, può essere inviato all'impianto di produzione conglomerati bituminosi per la produzione a caldo di asfalto, impiegato presso cantieri o ceduto come prodotto.

L'attività non ha funzionamento continuo ed è limitata ad alcune ore/giorno e strettamente connessa alle esigenze di recupero per la produzione di conglomerati bituminosi e ai cantieri in cui il materiale può essere impiegato direttamente in seguito al recupero in conformità al D.M. 28 marzo n. 69/18.

- 1.8. rispetto delle condizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. 152/06 e s.m.i. ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti costituiti da ceneri per la produzione di "conglomerati cementizi" (calcestruzzo) ai sensi del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., Allegato I, punto 13.1:

art.184 ter comma 1

a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici; le ceneri vengono utilizzate nell'impianto di produzione di calcestruzzo (conglomerato cementizio); l'utilizzo delle ceneri all'interno delle miscele di calcestruzzo è regolato dalle norme UNI EN 450 e UNI EN 206, nelle quali vi sono specifiche direttive in merito a percentuali e quantità da utilizzare per ottenere un prodotto con specifiche tecniche adeguate;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto: esiste un mercato per i conglomerati cementizi, che vengono prodotti solo quando richiesti dagli utilizzatori finali;

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti: per i requisiti tecnici e ambientali vedi quanto di

seguito riportato per il rispetto del punto c) dell'art. 184 ter comma 3; in merito ai requisiti applicabili ai prodotti dovranno essere rispettati gli obblighi relativi al Regolamento REACH;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana; l'utilizzo è già stato valutato come compatibile da una norma nazionale (D.M. 05/02/1998) che stabilisce in tal senso dei limiti sui rifiuti in ingresso mentre rimanda alle norme tecniche di settore per le caratteristiche dei prodotti; si applicano inoltre le disposizioni del Decreto del Ministero della Salute del 17.02.2005 per il controllo dei rifiuti in ingresso ;

art. 184 ter comma 3

- a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero:
- codici EER rifiuti ammissibili elencati nella tabella riportata al precedente punto 1.7, compresi tra quelli individuati dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i., Allegato 1, punto 13.1;
 - criteri ammissibilità riportati nel quadro prescrittivo in base alla normativa vigente (prescrizioni 2.1, 2.3, 2.4);

- b) processi e tecniche di trattamento consentiti: produzione di conglomerati cementizi, come previsto dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i., Allegato 1, al punto 13.1.3 ;

- c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario: gli standard tecnici e ambientali sono definiti dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i. Allegato 1, punto 13.1.4 che prevede la produzione di: "conglomerati cementizi nelle forme usualmente commercializzate"; la ditta produrrà il calcestruzzo (conglomerato cementizio) nel rispetto delle norme UNI EN 450 e UNI EN 206;

UNI EN 450: La norma specifica i requisiti per le proprietà fisiche e chimiche nonché i procedimenti di controllo qualità delle ceneri volanti silicee, come definite al punto 3.2, utilizzate come aggiunte di tipo II per la produzione di calcestruzzo, incluso calcestruzzo strutturale gettato in opera o prefabbricato, conformemente alla UNI EN 206-1;

UNI EN 206: La norma si applica al calcestruzzo per strutture gettate in sito, strutture prefabbricate e componenti strutturali prefabbricati per edifici e strutture di ingegneria civile.

Il calcestruzzo può essere miscelato in cantiere, preconfezionato o prodotto in un impianto per componenti di calcestruzzo prefabbricato.

La norma specifica i requisiti per:

- i materiali componenti del calcestruzzo;
- le proprietà del calcestruzzo fresco ed indurito e la loro verifica;
- le limitazioni per la composizione del calcestruzzo;
- la specifica del calcestruzzo;
- la consegna del calcestruzzo fresco;
- le procedure per il controllo di produzione;
- i criteri di conformità e la valutazione della conformità.

La norma non contiene tutte le disposizioni necessarie per la specificazione e la produzione del calcestruzzo: essa rinvia a disposizioni complementari in vigore nel paese in cui si produce ed utilizza il calcestruzzo. Di conseguenza la sua applicazione necessita del documento di applicazione nazionale UNI 11104 che costituisce parte integrante alla presente norma per la sua applicazione in Italia per il calcestruzzo strutturale.

- d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso: le modalità di controllo e le procedure per la verifica dei rifiuti in ingresso, per il controllo del processo e per la verifica dei requisiti relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto per ogni lotto sono ricomprese nel sistema di gestione ambientale (prescrizione 2.22);

- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità: la ditta per ogni lotto di calcestruzzo (conglomerato cementizio) rilascerà una dichiarazione di conformità del prodotto ai criteri stabiliti dalle norme UNI EN 450 e UNI EN 206 (prescrizioni 2.23-2.27);

2. Prescrizioni

- 2.1. la ditta dovrà seguire le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in particolare, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni:

- acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica

riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati;

- qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. preveda un codice cer "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità".

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

- 2.2. per il rifiuto di cui al codice EER 170302 l'accettazione deve essere effettuata, oltre a quanto previsto al punto precedente, anche secondo a quanto previsto dal D.M. 28.03.2018 n. 69 allegato I parte b. 1;
- 2.3. per i rifiuti destinati alla linea di produzione dei conglomerati cementizi, i rifiuti in ingresso devono rispettare la provenienza e le caratteristiche indicate al punto dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i., Allegato I, al punto I3.1.; in particolare devono essere rispettati i seguenti limiti: PCDD in concentrazione non superiore a 2,5 ppb; PCB, PCT <25 ppm.
- 2.4. per i rifiuti destinati alla linea di produzione dei conglomerati cementizi, oltre i parametri sopra riportati, deve essere ricercato il Cromo VI (idrosolubile) accertando il rispetto dello 0,0002% previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 17.02.2005. Per la ricerca del Cromo VI (idrosolubile) deve essere applicata la metodica prevista dal quaderno CNR IRSA 16 Q 64 Vol.3 del 1986.
- 2.5. devono essere indicati in modo chiaro ed inequivocabile la data di scadenza dell'omologa e gli estremi del rapporto di prova corrispondente rispetto all'ammissibilità dei rifiuti in ingresso sui documenti di trasporto tenuti presso l'installazione;
- 2.6. i campioni devono essere prelevati in conformità alla norma UNI 10802;
- 2.7. le analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- 2.8. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.9. le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36:
 - a) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti/EOW devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti e degli EOW e dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione rifiuti. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento;
 - b) lo stoccaggio deve essere realizzato mantenendo la separazione per codici EER – rifiuti ed EOW (distinti per lotti);
 - c) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
 - d) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto o l'inalazione; durante le operazioni gli addetti dovranno disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato;
 - e) i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
 - f) lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire all'interno delle aree previste in autorizzazione, e secondo le modalità descritte al precedente punto 1.4;
- 2.10. tutti i rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva devono essere avviati al recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico;

- 2.11. i rifiuti decadenti dall'attività di recupero devono essere individuati tra i codici BER della famiglia 19.xx.xx.
- 2.12. la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando le seguenti modalità:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singolo e degli addetti;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
 - devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio;
- 2.13. i recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di:
- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- 2.14. i mezzi utilizzati per la movimentazione dei rifiuti e dei prodotti devono essere tali da evitare la dispersione degli stessi; in particolare:
- i sistemi di trasporto di rifiuti soggetti a dispersione colica devono essere caratterizzati o provvisti di nebulizzazione;
 - i sistemi di trasporto di rifiuti liquidi devono essere provvisti di sistemi di pompaggio o mezzi idonei per fusti e cisternette;
 - i sistemi di trasporto di rifiuti fangosi devono essere scelti in base alla concentrazione di sostanza secca del fango stesso.
- 2.15. i materiali recuperati devono essere ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizioni di sicurezza;
- 2.16. i prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alle norme tecniche di settore, oltre che non presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione delle materie prime vergini;
- 2.17. restano sottoposti al regime dei rifiuti gli aggregati/materiali/prodotti:
- derivanti dalle operazioni di recupero R5 non rispondenti a quanto previsto dal presente atto;
 - che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione, e comunque di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- 2.18. Il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti deve rispettare la definizione di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/06; qualora le suddette definizioni non vengano rispettate, il produttore di rifiuti è tenuto a darne comunicazione all'autorità competente;
- 2.19. i rifiuti prodotti, gestiti in regime di deposito temporaneo, devono essere stoccati in idonei contenitori protetti dagli agenti meteorici;
- 2.20. il gestore deve tendere verso il potenziamento delle attività di riutilizzo e di recupero dei rifiuti prodotti, nell'ambito del proprio ciclo produttivo e/o privilegiando il conferimento ad impianti che effettuino il recupero dei rifiuti;
- 2.21. per i rifiuti da imballaggio devono essere privilegiate le attività di riutilizzo e recupero. E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio. E' inoltre vietato immettere nel normale circuito dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura;

2.22. entro tre mesi dal rilascio del presente atto il gestore dell'impianto deve aggiornare il "Protocollo di gestione dei rifiuti", che comprende anche il controllo di qualità dei materiali prodotti E.O.W., nel quale devono essere racchiusi:

- tutte le procedure adottate per la caratterizzazione preliminare, il conferimento, l'accettazione, il congedo dell'automezzo, i tempi e le modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto ed a fine trattamento;
- le procedure di trattamento a cui sono sottoposti i rifiuti e le procedure di certificazione dei rifiuti trattati ai fini dello smaltimento e/o recupero.
- le procedure per il monitoraggio dei parametri inerenti la configurazione/controllo dell'impianto di trattamento specifici per ogni materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto da generare;
- il monitoraggio delle verifiche di conformità dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (ambientali e prestazionali);
- il monitoraggio dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto in uscita dall'impianto (quantità e destinazioni);
- la documentazione da utilizzarsi per la registrazione dei monitoraggi/controlli/verifiche effettuati sulla base dei punti precedenti, che assicuri altresì la tracciabilità dei lotti di rifiuti che hanno cessato la qualifica di rifiuto;
- l'individuazione dei soggetti deputati ai monitoraggi/controlli/verifiche, che dovranno curare la produzione della suddetta documentazione.

Altresì, tale documento deve tener conto delle prescrizioni gestionali già inserite nel quadro prescrittivo del presente documento. Pertanto l'impianto deve essere gestito con le modalità in esso riportate.

Il protocollo di gestione dei rifiuti deve essere tenuto presso l'installazione e messo a disposizione degli Enti di controllo;

2.23. il Protocollo di gestione dei rifiuti deve essere revisionato in relazione a mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili di cui sarà data comunicazione all'Autorità competente e al Dipartimento ARPA competente territorialmente;

2.24. per ogni lotto di calcestruzzo (conglomerato cementizio) di dimensione massima pari a 3.000 mc la ditta deve verificare la conformità a quanto previsto dalle norme UNI EN 450 e UNI EN 206;

2.25. all'esito positivo della verifica di cui al punto precedente, il produttore deve emettere per il relativo lotto di calcestruzzo (conglomerato cementizio) una dichiarazione di conformità ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 445/2000, riportante i seguenti elementi minimi: ragione sociale del produttore, caratteristiche della sostanza che cessa la qualifica di rifiuto, quantificazione del lotto in mc e tonnellate, secondo il modello allegato in calce alla sezione rifiuti del presente Allegato Tecnico. Alla dichiarazione di conformità devono essere allegati i referti analitici attestanti la conformità agli standard tecnici ed ambientali del prodotto. Il produttore deve conservare presso l'impianto di produzione una copia della dichiarazione di conformità per un anno dalla data dell'emissione della stessa, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono, e deve trasmettere ogni sei mesi copia delle dichiarazioni emesse a Provincia e ARPA. La dichiarazione di conformità può, in alternativa, anche essere conservata su supporto elettronico;

2.26. per ciascun lotto di calcestruzzo (conglomerato cementizio), in relazione al quale è stata emessa una dichiarazione di conformità, il produttore deve conservare, presso l'impianto o presso la propria sede legale, per cinque anni dalla data di emissione del certificato di conformità un campione rappresentativo; le modalità di conservazione del campione devono essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del campione prelevato e da consentire la ripetizione delle analisi;

2.27. la cessazione della qualifica di rifiuto per le ceneri avviate a recupero nella produzione di conglomerati cementizi avviene con l'emissione della dichiarazione di conformità di cui ai punti precedenti;

2.28. la ditta deve essere in possesso di apposita procedura, contenuta all'interno del protocollo di gestione rifiuti, che preveda i casi in cui un eventuale lotto di calcestruzzo (conglomerato cementizio), risultato non conforme, possa essere reimmesso nel ciclo di trattamento con

registrazione dei quantitativi movimentati, ed i casi in cui debba invece essere smaltito come rifiuto;

2.29. il calcestruzzo (conglomerato cementizio) deve essere conferito, anche tramite soggetti che esercitano attività di trasporto per conto del produttore o dell'utilizzatore, direttamente dal produttore al sito di utilizzo. Il trasporto deve essere effettuato senza depositi intermedi esterni al perimetro dell'impianto di produzione oppure al sito di utilizzo, fatti salvi gli stazionamenti dei mezzi di trasporto previsti per legge o dettati, nei limiti dello stretto necessario, da esigenze tecniche di trasporto;

2.30. il gestore deve effettuare le verifiche sul granulato di conglomerato bituminoso prodotto, ai fini della classificazione come End of Waste, secondo quanto previsto dall'Allegato 1, parte b2), al D.M. 69/2018;

2.31. il produttore del granulato di conglomerato bituminoso deve attestare il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3, comma 1, del D.M. 69/2018 tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto secondo il modulo di cui all'Allegato 2 del D.M. 69/2018 e inviata tramite PEC all'autorità competente e all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente;

2.32. il produttore del granulato di conglomerato bituminoso deve conservare presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono;

2.33. il produttore del granulato di conglomerato bituminoso deve conservare per cinque anni presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, un campione di granulato di conglomerato bituminoso prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802:2013 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 del D.M. 28.03.2018 n. 69. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del granulato di conglomerato bituminoso prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi;

2.34. il lotto di granulato di conglomerato bituminoso EOW deve essere chiaramente individuato mediante idonea cartellonistica riportante gli estremi della dichiarazione di conformità; lo stoccaggio presso l'installazione deve avvenire nelle aree individuate in planimetria, e deve garantire la separazione e l'individuazione dei lotti per i quali è stata rilasciata la dichiarazione di conformità,

2.35. le norme UNI EN per la classificazione del materiale come prodotti e i certificati relativi alle marcature CE necessarie a secondo dell'utilizzo dei prodotti devono essere tenute presso l'impianto a disposizioni degli organi di controllo;

2.36. ai fini del riutilizzo come filler di recupero delle polveri decadenti dall'impianto di abbattimento connesso all'emissione E9 (linea di produzione del conglomerato bituminoso) e all'emissione E6 (linea di produzione conglomerato cementizio - Miscelatore inerti), il gestore deve effettuare analisi chimiche sulle polveri decadenti dall'impianto di abbattimento connesso all'emissione E9 e all'emissione E6, volte alla determinazione degli idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.), con particolare riferimento ai parametri dibenz(a,h)antracene, benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, l'indeno(1,2,3-cd)pirene e silice libera cristallina, espressi in mg/kg di polvere.

E' necessario che alla messa in esercizio dell'impianto venga effettuata una analisi sulle polveri diffrattometrica e granulometrica, specificando la frazione granulometrica sulla quale vengono effettuate le indagini diffrattometriche.

La prima analisi deve essere effettuata entro 3 mesi dalla data di messa a regime dell'impianto e deve essere inviata entro i successivi 30 giorni ad ARPA, Provincia e Comune.

Successivamente, tali analisi devono essere effettuate a cadenza annuale e i risultati analitici, ad eccezione di quelli relativi alla messa a regime, devono essere tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Qualora venissero rilevati valori del parametro dibenz(a,h)antracene superiori a 100 mg/kg, la ditta dovrà immediatamente interrompere il riutilizzo delle polveri decadenti dal filtro, che dovranno essere gestite come rifiuto, dandone comunicazione a Provincia, ARPA e Comune.

3. Piani

• Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio ed ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito, che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo (Provincia) è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

• Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA'
 ai sensi degli Articoli 47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Dichiarazione numero	_____
Anno	_____ (aaaa)

(NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

Anagrafica del produttore			
Denominazione sociale		PIVA	
Iscrizione al registro imprese			
Indirizzo			Numero civico
CAP	Comune	Provincia	
Impianto di produzione			
Indirizzo			Numero civico
CAP	Comune	Provincia	
Autorizzazione n. / Ente rilasciante			Data di rilascio.

(NOTA: compilare ciascuna casella correttamente)

Il produttore, nella persona del legale rappresentante e/o direttore tecnico Sig. _____
 dichiara che il lotto di riferimento n.

- è rappresentato dalla seguente quantità in volume e in peso :

(NOTA: indicare in cifre e lettere i m³ e le tonnellate)

- è conforme a quanto previsto dalla norme UNI EN 450 e UNI EN 206;
 - ha le seguenti caratteristiche :

Il produttore dichiara infine:

- di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000;
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

A supporto dei dati riportati nella presente dichiarazione si allegano i relativi rapporti di analisi

_____ li, _____

(NOTA: indicare luogo e data)

 (NOTA: Firma e timbro del produttore o firma digitale)

(esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. 445/2000)

Sezione – PIANO DI MONITORAGGIO

MATRICE		MONITORAGGIO	PRESCRIZIONE
RUMORE		<p>Prima dell'avvio dell'esercizio</p> <p>Entro 3 mesi dall'inizio dell'attività, poi campagna di misura annuale comprensiva di tutte le attività svolte all'interno dell'insediamento.</p>	<p>Nuovo studio previsionale di impatto acustico, che tenga conto del richiesto ampliamento della barriera.</p> <p>Valutazione impatto acustico con i recettori individuati nel SIA. Qualora venisse riscontrato il superamento dei limiti della zonizzazione acustica comunale l'azienda deve presentare entro sei mesi dal riscontrato superamento il piano di risanamento acustico ambientale, che dovrà essere presentato al Comune e ARPA dipartimentale, redatto secondo l'allegato della DGR 16 novembre 2001 n. 7/6906.</p>
ARIA	Qualità dell'aria	<p>n. 1 campagna nel periodo di realizzazione dell'impianto e n. 3 Campagne di misura annuali (marzo, luglio e novembre).</p> <p>In aggiunta dopo l'avvio dell'esercizio presso i recettori R1, R2, R4, deve essere effettuata una campagna di almeno 8 settimane di campionamento, di cui 4 in periodo estivo e 4 in periodo invernale</p>	<p>Recettori definiti nel SIA; sono indagati i seguenti parametri: PTS, NOx, PM10, PM2,5, benzene, Speciazione dei metalli: Cadmio, Mercurio, Nichel, Piombo, Zinco, Cromo, Rame, Manganese, Arsenico, Selenio.</p> <p>Per le prime due campagne deve essere rilevata anche la silice libera cristallina.</p> <p>Durata campagna n. 3 giorni, campionamenti su 24 ore.</p> <p>Effettuare misure della concentrazione di massa di PM10 e PM2.5 con la relativa speciazione, nella frazione PM10, volta alla determinazione degli IPA, in particolare di B(a)P, al fine di permettere il confronto dei dati raccolti con quelli rilevati presso i siti della rete lombarda nei medesimi periodi.</p> <p>Campionamenti su 24 ore.</p>
		Centralina fissa ottica (rilevazione in continuo)	PTS, NOx, PM10
	EMISSIONI	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione EMISSIONI del presente atto	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione EMISSIONI del presente atto

<p>ACQUE SOTTERRANEE</p>	<p>La rete di monitoraggio è formata da n. 2 piezometri: PZ1 a monte e PZ2 a valle. Sono inoltre inclusi nella rete di monitoraggio n. 8 pozzi barriera previsti lungo il margine meridionale del laghetto di cava previsto e n. 1 pozzo in corrispondenza della cascina Betulla.</p> <p>In aggiunta ai monitoraggi già previsti per lo scarico S3 nella sezione ACQUA, sono previsti monitoraggi aggiuntivi per la verifica dell'assenza di ricadute dell'attività di gestione rifiuti sul lago di cava.</p>	<p>Monitoraggio quantitativo (livello piezometrico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - in continuo per i pozzi barriera; - con frequenza mensile per i piezometri, il pozzo Cascina Betulla e il laghetto di falda. <p>Monitoraggio qualitativo per i pozzi barriera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in continuo per i seguenti parametri: temperatura, conducibilità, pH, ossigeno disciolto, sostanza organica disciolta; - idrocarburi totali (espressi come n-esano), nitrati, con frequenza trimestrale; <p>Monitoraggio qualitativo per i piezometri:</p> <ul style="list-style-type: none"> > temperatura, pH, ossigeno disciolto, idrocarburi totali (espressi come n-esano), nitrati, ammoniaca con frequenza trimestrale; > conducibilità, arsenico, cadmio, cromo totale, cromo VI, ferro, mercurio, nichel, piombo, rame, zinco, con frequenza semestrale; > torbidità, nitriti e solventi (dal n. 39 al n. 57 della tabella 2 dell'allegato 5 alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), alifati alogenati cancerogeni, alifati clorurati cancerogeni e non cancerogeni con frequenza annuale. <p>Monitoraggio qualitativo del pozzo cascina Betulla:</p> <ul style="list-style-type: none"> > temperatura, pH, ossigeno disciolto, idrocarburi totali (espressi come n-esano), nitrati, ammoniaca con frequenza trimestrale; > conducibilità con frequenza semestrale. <p>Analisi del lago di cava dei seguenti parametri con frequenza annuale per i primi tre anni di esercizio dell'impianto:</p> <p>solidi sospesi (per ricaduta polveri)- limiti di riferimento tabella 3, Allegato 5, Parte Terza - D.lgs 152/06 e s.m.i., colonna scarico in CIS metalli: Arsenico, Cadmio, Nichel, Piombo, Cromo totale, Manganese, Mercurio, Rame, Selenio, Zinco - limiti riferimento tabella 2 dell'allegato 5 alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.)</p>
---------------------------------	---	--

ACQUA	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione ACQUE del presente atto	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione ACQUE del presente atto
TRAFFICO	n. 1 centralina per la rilevazione in continuo dei transiti di mezzi pesanti e leggeri in entrata e uscita dal sito	
ODORE	Entro 6 mesi dall'inizio dell'attività, successivamente frequenza annuale.	Monitoraggio delle emissioni olfattive alle fonti e ai recettori, secondo la dgr 3018/2012
RIFIUTI	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione RIFIUTI del presente atto	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione RIFIUTI del presente atto
DATI METEOCLIMATICI	Centralina meteo	Parametri: Precipitazioni Temperatura Direzione e velocità del vento radiazione solare Umidità relativa Pressione atmosferica

Sezione EDILIZIA

Adempimenti e obblighi da osservare prima dell'inizio dei lavori

Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione o i suoi successivi aventi causa devono:

- A. inoltrare al Comune quanto segue:
 - a) versamento del contributo di costruzione, previsto dall'art. 16 D.P.R. n. 380 del 2001, nei modi e tempi di legge;
 - b) comunicazione, oltre la data di inizio lavori prevista dal punto 5) dell'atto autorizzativo, delle generalità del Direttore dei Lavori (questo anche qualora il direttore dei lavori sia lo stesso progettista) e dell'Impresa esecutrice;
 - c) trasmissione della documentazione prevista dall'art. 90 e 99 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - d) presentazione del modello ISTAT debitamente compilato;
 - e) deposito sismico relativo alle opere in cemento armato e/o acciaio, richiesta di autorizzazione sismica se dovuta;
 - f) presentazione del progetto degli impianti ai sensi della legge n. 46 del 05/03/1990 e s.m.i.
- B. richiesta e ottenimento dell'autorizzazione per occupazioni, anche temporanee, di suolo pubblico necessario all'impianto del cantiere e, se necessario, alla manomissione del suolo pubblico per il transito, il taglio per posa tubazioni e cavi;
- C. proteggere l'area di cantiere verso gli spazi esterni con recinzione in assito o altro materiale idoneo, segnalato agli angoli a tutta altezza e con posa di luce rossa serali e notturne, sui lati in fregio a spazi aperti al transito, anche solo pedonale, pubblico o privato;
- D. collocare, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, un cartello con gli estremi (data e numero) dell'atto autorizzativo, le generalità del Committente, del Progettista, del Direttore dei lavori, dell'Impresa esecutrice e, se presenti, degli installatori degli impianti;
- E. comunicare alla A.T.S. e all'Ispettorato del Lavoro la notifica preliminare di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., affiggendone una copia in cantiere.

Si rende noto che in assenza della presentazione del documento unico di regolarità contributiva (che non può essere sostituito da autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) l'atto autorizzativo, relativamente alla realizzazione dell'impianto, non è efficace ed i lavori eventualmente iniziati sono da considerarsi abusivi.

Obblighi da osservare nel corso dei lavori fino alla loro ultimazione:

Durante l'esecuzione dei lavori, il titolare dell'atto autorizzativo o i suoi successivi aventi causa, ovvero il direttore dei lavori e l'impresa esecutrice, ognuno per quanto di propria competenza, devono:

- osservare quanto autorizzato, così come le norme generali di legge e di regolamento, nonché le modalità esecutive fissate dall'atto autorizzativo medesimo, ai sensi della Parte Prima, Titolo IV, del D.P.R. n. 380 del 2001, restando responsabili di ogni violazione o difformità;
- comunicare immediatamente al Comune e alla Provincia di Brescia l'eventuale sostituzione del Direttore dei Lavori o dell'Impresa esecutrice, comunicando le generalità dei nuovi soggetti;
- provvedere immediatamente al ripristino e alla pulizia degli spazi pubblici eventualmente e accidentalmente danneggiati o imbrattati, ferme restando le responsabilità per la mancata autorizzazione e gli eventuali maggiori danni per il ripristino d'ufficio o l'interruzione delle utilità dei predetti spazi;
- tutelare e conservare qualunque manufatto, impianto, attrezzatura, di proprietà pubblica o di soggetti gestori di pubblici servizi (numeri civici, tabelle toponomastiche, idranti, centraline, cavi aerei, tubazioni e reti interrate, paline stradali, segnaletica, pubblica illuminazione, idranti, chiusini, cordoli, aiuole ecc.).

All'ultimazione dei lavori, il titolare dell'autorizzazione o i suoi successivi aventi causa, devono produrre al Comune segnalazione certificata di agibilità resa ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 come modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016, completa della documentazione prevista e del certificato di potabilità dell'acqua.

L'utilizzo delle costruzioni potrà avvenire dalla data di presentazione della segnalazione certificata di agibilità corredata dalla documentazione di cui al comma 5 dell'art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 come modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016.

